



Bruxelles, 16.7.2020
COM(2020) 320 final

2020/0141 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione 2008/376/CE relativa all'adozione del programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

La presente proposta è intesa a modificare la decisione 2008/376/CE del Consiglio¹ al fine di allinearla "con gli obiettivi della Comunità a livello scientifico, tecnologico e politico" ai sensi dell'articolo 2 della stessa decisione. Più in dettaglio, la presente proposta mira a rivedere gli obiettivi di ricerca sul carbone e sull'acciaio del programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio ("programma di ricerca FRCA"). La proposta ha tenuto conto delle raccomandazioni contenute nella relazione di monitoraggio e valutazione dell'FRCA (2011-2017)², nonché delle osservazioni formulate dai gruppi consultivi per il carbone e l'acciaio³ e degli Stati membri rappresentati nel comitato del carbone e dell'acciaio⁴.

La presente proposta della Commissione mira ad allineare il programma di ricerca FRCA all'accordo di Parigi⁵, alle comunicazioni della Commissione sul Green Deal europeo⁶ e sul piano di investimenti per un'Europa sostenibile⁷, al nuovo piano d'azione per l'economia circolare⁸ e alla nuova strategia industriale della Commissione per l'Europa⁹.

La proposta intende:

- aggiornare gli obiettivi di ricerca nel settore del carbone, in linea con gli obiettivi climatici, energetici e ambientali della Commissione, nonché raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e attuare il principio "non nuocere" sancito dalla comunicazione sul Green Deal europeo;
- sostenere una transizione giusta ed equa per le regioni carbonifere, in linea con i principi del meccanismo per una transizione giusta;
- rivedere gli obiettivi di ricerca nel settore dell'acciaio, al fine di privilegiare applicazioni, usi e tecnologie per la produzione dell'acciaio con emissioni di carbonio prossime allo zero;
- fornire la possibilità di attuare una parte del programma di ricerca FRCA per mezzo di partenariati europei co-programmati;

¹ Decisione 2008/376/CE del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativa all'adozione del programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma (GU L 130 del 20.5.2008, pag. 7).

² Disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/publications/research-fund-coal-and-steel-monitoring-and-assessment-report_en.

³ Il gruppo consultivo per il carbone e il gruppo consultivo per l'acciaio hanno formulato le loro osservazioni, rispettivamente, il 3 e 4 dicembre 2019. Sono disponibili informazioni nel Registro dei gruppi di esperti della Commissione: <https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=18626&Lang=IT>.

⁴ Il comitato del carbone e dell'acciaio ha approvato l'approccio proposto il 19 dicembre 2019.

⁵ Trattato multilaterale, capitolo XXVII Ambiente, 7.d Accordo di Parigi. Entrato in vigore il 4 novembre 2016.

⁶ Comunicazione della Commissione europea "Il Green Deal europeo", Bruxelles, 11 dicembre 2019, COM(2019) 640.

⁷ Comunicazione della Commissione europea "Piano di investimenti per un'Europa sostenibile. Piano di investimenti del Green Deal europeo", Bruxelles, 14 gennaio 2020, COM(2020) 21.

⁸ Comunicazione della Commissione europea "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare", Bruxelles, 11 marzo 2020, COM(2020) 98.

⁹ Comunicazione della Commissione europea "Una nuova strategia industriale per l'Europa", Bruxelles, 10 marzo 2020, COM(2020) 102.

- sostituire il regime speciale applicabile agli esperti nell'ambito del programma quadro di ricerca con le norme generali relative agli esperti esterni retribuiti contenute nel regolamento finanziario¹⁰.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta fa parte di un pacchetto legislativo volto alla revisione del programma di ricerca FRCA. Essa è collegata, in particolare, alle proposte della Commissione di modificare la decisione 2003/76/CE del Consiglio¹¹ che stabilisce le misure necessarie all'attuazione del protocollo (n. 37)¹² e la decisione 2003/77/CE del Consiglio¹³ che stabilisce gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio dell'FRCA. La revisione della decisione 2003/77/CE del Consiglio, sotto la responsabilità della direzione generale del Bilancio, è altresì coerente con l'analisi del 2019 della Corte dei conti relativa alla liquidazione della CECA¹⁴.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'11 dicembre 2019 la Commissione europea ha adottato la comunicazione sul "Green Deal europeo"¹⁵, che definisce il quadro per trasformare l'UE nel primo continente climaticamente neutro entro il 2050. Il Green Deal europeo affronta le sfide climatiche e ambientali, sviluppando nel contempo un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, nel quadro dell'Agenda 2030 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite¹⁶.

La comunicazione sul Green Deal europeo sottolinea che la Commissione è interessata a "sostenere le tecnologie di punta per la produzione pulita dell'acciaio, al fine di arrivare nel 2030 a una produzione di acciaio a zero emissioni di carbonio e (...) valutare quale parte dei finanziamenti oggetto di liquidazione nell'ambito della Comunità europea del carbone e dell'acciaio possa essere utilizzata. Più in generale, il fondo per l'innovazione finanziato dal sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE contribuirà alla diffusione di tali progetti innovativi su vasta scala"¹⁷.

Inoltre, con la comunicazione "Piano di investimenti per il Green Deal europeo. Piano di investimenti un'Europa sostenibile", presentata il 14 gennaio 2020, la Commissione si è

¹⁰ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

¹¹ Decisione 2003/76/CE del Consiglio, del 1° febbraio 2003, che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio (GU L 29 del 5.2.2003). Modificata dalla decisione 2018/599 del Consiglio del 16 aprile 2018.

¹² Protocollo (n. 37) relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio (GU C 115 del 9.5.2008, pag. 327).

¹³ Decisione 2003/77/CE del Consiglio, del 1° febbraio 2003, che stabilisce gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio (GU L 29 del 5.2.2003, pag. 25). Modificata dalla decisione 2008/750/CE del Consiglio.

¹⁴ Corte dei conti europea, "Analisi n. 10/2019: Comunità europea del carbone e dell'acciaio: la liquidazione avviene nei tempi previsti, ma il finanziamento per la ricerca non è più sostenibile", 2019. Disponibile all'indirizzo: https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/rw19_10/rw_ecsc_it.pdf, COM(2019) 640.

¹⁶ <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld>.

¹⁷ COM(2019) 640, pagg. 8 e 9.

impegnata a "proporre la revisione dei regolamenti sul Fondo di ricerca carbone e acciaio per consentire l'impiego di parte degli attivi in liquidazione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, che permetterà di mantenere attivo un programma di ricerca annuale FRCA¹⁸ del valore di almeno 40 milioni di EUR e consentire il finanziamento di grandi progetti di ricerca e innovazione nel settore della siderurgia pulita. Nel rispetto dei principi del meccanismo per una transizione giusta le attività di ricerca nel comparto del carbone si concentreranno sulle regioni in transizione"¹⁹.

La presente proposta è inoltre in linea con la comunicazione del 2018 "Un pianeta pulito per tutti"²⁰, che delinea la visione strategica a lungo termine della Commissione europea per un'economia climaticamente neutra, conformemente all'accordo di Parigi. Tale comunicazione prevedeva che la Commissione avrebbe esaminato in che modo le attività della Comunità europea del carbone e dell'acciaio avrebbero potuto sostenere la ricerca e lo sviluppo di tecnologie rivoluzionarie per la produzione di acciaio a basse emissioni. Il 4 marzo 2020 la Commissione ha adottato una proposta di legge europea sul clima, che prevede tra l'altro un obiettivo giuridicamente vincolante (l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra nell'UE entro il 2050)²¹.

Questa revisione tiene inoltre conto dell'esigenza di alimentare l'investimento pubblico e privato nella ricerca, nell'innovazione e nelle nuove tecnologie che sviluppano soluzioni per un'industria più competitiva e sostenibile, come sottolineato nella comunicazione del 2016 della Commissione "Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa"²².

Considerando l'evoluzione delle politiche summenzionate, è necessario armonizzare gli obiettivi del programma di ricerca FRCA e i suoi orientamenti tecnici pluriennali con tale evoluzione e, in particolare, con gli obiettivi del Green Deal europeo.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La base giuridica è l'articolo 2, secondo comma, del protocollo (n. 37) relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, allegato ai trattati.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Le modifiche proposte al programma di ricerca FRCA si possono effettuare solo a livello di UE, attraverso la revisione della base giuridica.

¹⁸ Nel rispetto del protocollo (n. 37) relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio (GU L 115 del 21.12.2018, pag. 327).

¹⁹ COM(2020) 21, pag. 18.

²⁰ Comunicazione della Commissione europea, "Un pianeta pulito per tutti. Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra", COM (2018) 773.

²¹ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima).

²² Comunicazione della Commissione europea, "Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa", COM(2016) 155.

- **Proporzionalità**

La proposta è indispensabile per stabilire le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato ai trattati dell'UE, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Visto l'articolo 2, secondo comma, del protocollo (n. 37), il Consiglio può modificare la decisione 2008/376/CE del Consiglio deliberando su proposta della Commissione a maggioranza qualificata e dopo aver consultato il Parlamento europeo.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

La proposta si basa sui risultati della relazione settennale che effettua un esercizio di monitoraggio del programma di ricerca FRCA, comprendente una stima dei benefici previsti, con l'assistenza di un gruppo di esperti qualificati²³. La relazione settennale più recente è stata pubblicata il 5 febbraio 2020²⁴. Gli esperti hanno analizzato il funzionamento del programma di ricerca FRCA, hanno valutato gli sviluppi tecnologici e i benefici previsti del programma per il settore e la società e hanno formulato raccomandazioni per il miglioramento del programma, comprendenti una revisione della base giuridica.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

I portatori di interessi dell'FRCA sono stati coinvolti in varie riunioni ad hoc, riunioni specifiche dei gruppi consultivi (gruppo consultivo per il carbone - CAG - e gruppo consultivo per l'acciaio - SAG) e riunioni del comitato del carbone e dell'acciaio (l'equivalente del comitato del programma Orizzonte 2020).

- **Assunzione e uso di perizie**

I risultati preliminari della suddetta relazione di monitoraggio e valutazione dell'FRCA sono stati illustrati in occasione del seminario "Steel and Coal: A New Perspective. European Research and Innovation in Action" [Acciaio e carbone: una nuova prospettiva. La ricerca e l'innovazione europee in azione], ospitato dalla Commissione europea il 28 marzo 2019, cui hanno preso parte più di 100 portatori di interessi²⁵.

- **Valutazione d'impatto**

Non è necessaria una valutazione d'impatto per la proposta di revisione.

²³ La relazione di monitoraggio e valutazione è prevista dalle disposizioni di cui alla decisione 2008/376/CE del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 20 maggio 2008 (GU L 130, pag. 7) e modificata dalla decisione 2017/955 del Consiglio del 29 maggio 2017. L'intervento di tale gruppo di esperti è previsto dalla decisione di esecuzione della Commissione del 30.5.2018 (C(2018) 3245 del 30.5.2018).

²⁴ Disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/publications/research-fund-coal-and-steel-monitoring-and-assessment-report_en.

²⁵ Commissione europea (DG RTD), "Steel and Coal: European Research and Innovation in Action", 2019. Disponibile online all'indirizzo: <https://publications.europa.eu/s/mmQ7>.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La proposta si basa sui risultati della relazione settennale di monitoraggio e valutazione dell'FRCA che prevede una verifica periodica del programma di ricerca FRCA, comprendente una stima dei benefici previsti.

- **Diritti fondamentali**

La proposta è in linea con la protezione dei diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non crea alcuna nuova passività da iscrivere al bilancio generale nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Nel 2027 si svolgeranno un monitoraggio e una valutazione dell'attuazione del programma FRCA.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non applicabile.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La revisione riguarda le disposizioni contenute nel capo II, sezioni 1, 3 e 4 della decisione 2008/376/CE del Consiglio (articolo 2 e articoli da 4 a 10). La revisione propone inoltre l'aggiornamento degli articoli 28, 39 e 41. Si propone infine l'aggiunta di un nuovo articolo 17 *bis* tra le attività ammissibili di cui al capo III, sezione 2.

La revisione intende:

- aggiornare gli obiettivi di ricerca nel settore del carbone (articoli 4, 5, 6 e 7) in linea con il Green Deal europeo e il meccanismo per una transizione giusta;
- aggiornare gli obiettivi di ricerca nel settore dell'acciaio (articoli 8, 9, 10 e 10 *bis*) in linea con il Green Deal europeo e il piano di investimenti per un'Europa sostenibile;
- inserire un nuovo articolo 17 *bis* tra le attività ammissibili del programma di ricerca FRCA, al fine di includere attività di ricerca nell'ambito di partenariati europei co-programmati tra le attività finanziabili. Tali partenariati potrebbero, in particolare, sostenere la ricerca nel settore dell'acciaio attraverso lo sviluppo, entro il 2030, di processi di produzione dell'acciaio con emissioni di carbonio prossime allo zero e attraverso il potenziamento di progetti dimostrativi di queste tecnologie a livello industriale;
- sopprimere un riferimento alla consultazione del comitato (articoli 28 e 41) qualora l'importo stimato del contributo dell'Unione europea previsto nell'ambito del programma di ricerca FRCA sia pari o superiore a 0,6 milioni di EUR;
- rendere applicabili le norme generali relative agli esperti esterni retribuiti contenute nel regolamento finanziario invece del regime speciale per esperti nell'ambito del programma quadro di ricerca;

- sopprimere un riferimento alla possibilità di modificare le sezioni 3 e 4 del capo II attraverso misure di attuazione (articolo 41), al fine di applicare *mutatis mutandis* i principi applicabili ai poteri conferiti negli atti legislativi, stabiliti nell'accordo interistituzionale del 18 giugno 2019 sui criteri non vincolanti per l'applicazione degli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea²⁶.

²⁶ Criteri non vincolanti per l'applicazione degli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea — 18 giugno 2019 (GU C 223 del 3.7.2019, pag. 1).

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione 2008/376/CE relativa all'adozione del programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il protocollo (n. 37) relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo²⁷,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 ottobre 2016 l'Unione ha ratificato l'accordo di Parigi²⁸. Tale accordo internazionale invita le parti che l'hanno ratificato a consolidare la risposta globale alla minaccia dei cambiamenti climatici contenendo l'aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2 °C.
- (2) In linea con l'accordo di Parigi, l'11 dicembre 2019 la Commissione europea ha pubblicato "Il Green Deal europeo", con cui si è impegnata ad "affrontare i problemi legati al clima e all'ambiente" e a "trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse"²⁹. La comunicazione sul Green Deal europeo, che definisce una nuova strategia di crescita, annuncia l'esigenza di sostenere le tecnologie di punta per la produzione pulita dell'acciaio, al fine di arrivare nel 2030 a una produzione di acciaio a zero emissioni di carbonio e valutare quale parte dei finanziamenti oggetto di liquidazione nell'ambito della Comunità europea del carbone e dell'acciaio possa essere utilizzata. La comunicazione sul Green Deal europeo afferma inoltre che "tutte le azioni e le politiche dell'UE dovrebbero convergere per consentire all'Unione di realizzare la transizione giusta verso un futuro sostenibile". In linea con il principio "non nuocere", sancito nella comunicazione sul Green Deal europeo, gli obiettivi di ricerca del programma FRCA vengono rivisti affinché non contemplino più attività che perpetuano l'estrazione, la trasformazione e l'uso del carbone senza ridurre le emissioni.
- (3) L'Unione persegue una politica ambiziosa in materia di azione per il clima e ha predisposto un quadro normativo per conseguire il suo traguardo di riduzione dei gas a

²⁷ GU C [...] del [...], pag. [...].

²⁸ Trattato multilaterale, capitolo XXVII Ambiente, 7.d Accordo di Parigi. Entrato in vigore il 4 novembre 2016.

²⁹ COM(2019) 640, pag. 2.

effetto serra fissato per il 2030. In particolare, il regolamento (UE) 2018/1999³⁰ stabilisce la base legislativa per una *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima affidabile ("meccanismo di *governance*"), inclusiva, efficace sotto il profilo dei costi, trasparente e prevedibile che garantisca il conseguimento degli obiettivi e dei traguardi a lungo termine fino al 2030 dell'Unione dell'energia, in linea con l'accordo di Parigi del 2015.

- (4) Nella sua comunicazione "Piano di investimenti per un'Europa sostenibile. Piano di investimenti del Green Deal europeo", la Commissione ha annunciato che intende proporre una revisione della decisione 2008/376/CE del Consiglio³¹, anche al fine di consentire il finanziamento di grandi progetti di ricerca e innovazione nel settore della siderurgia pulita, nonché attività di ricerca nel comparto del carbone, nel rispetto dei principi del meccanismo per una transizione giusta.
- (5) Inoltre la relazione di monitoraggio e valutazione del programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio ("il programma di ricerca") raccomanda di modificare gli obiettivi di ricerca per il carbone e l'acciaio stabiliti di cui al capo II, sezioni 3 e 4, della decisione 2008/376/CE e di sostenere la ricerca d'avanguardia nel settore dell'acciaio e progetti emblematici in quello del carbone.
- (6) Pertanto è necessario allineare gli obiettivi del programma di ricerca FRCA ad accordi internazionali quali l'accordo di Parigi e agli obiettivi scientifici, tecnologici e politici dell'Unione in materia di transizione verso la neutralità climatica entro il 2050.
- (7) I partenariati co-programmati si sono dimostrati efficaci nell'aggregare risorse per un obiettivo europeo comune in materia di ricerca. Al fine di contribuire alla realizzazione di un'economia climaticamente neutra entro il 2050, è necessario prevedere la possibilità di fornire sostegno tramite partenariati europei co-programmati, in sinergia e in sequenza con altri programmi. Un partenariato europeo potrebbe rappresentare uno strumento ideale per aggregare risorse al fine di sostenere la ricerca nelle tecnologie di punta per la riduzione delle emissioni di CO₂ nell'industria dell'acciaio.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2008/376/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2008/376/CE è così modificata:

- (1) all'articolo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il programma di ricerca fornisce sostegno alla ricerca collaborativa nei settori del carbone e dell'acciaio. Il programma di ricerca sostiene altresì le tecnologie di punta nel settore della siderurgia pulita volte a realizzare progetti per la produzione dell'acciaio con emissioni di carbonio prossime allo zero e progetti di ricerca intesi a gestire una transizione giusta per le miniere di carbone precedentemente in esercizio o per quelle in fase di chiusura e le relative infrastrutture, conformemente al meccanismo per una transizione giusta e ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione 2003/76/CE del Consiglio. Il programma di ricerca

³⁰ GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.

³¹ Decisione 2008/376/CE del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativa all'adozione del programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma (GU L 130 del 20.5.2008, pag. 7).

è coerente con gli obiettivi dell'Unione a livello politico, scientifico e tecnologico e integra le attività svolte negli Stati membri e nell'ambito dei programmi di ricerca dell'Unione esistenti, tra cui il programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (in seguito denominato "il programma quadro di ricerca").";

(2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

Sostenere la transizione giusta del settore e delle regioni del carbone

1. I progetti di ricerca promuovono la transizione verso un'economia dell'Unione climaticamente neutra entro il 2050, con l'obiettivo di sostenere la progressiva eliminazione dei combustibili fossili, sviluppare attività alternative presso vecchi siti minerari ed evitare o risanare i danni ambientali connessi alle miniere di carbone in fase di chiusura, a quelle precedentemente in esercizio e alle relative aree circostanti. I progetti vertono in particolare sulle attività seguenti:
 - (a) sviluppo e sperimentazione di tecnologie per la cattura, l'uso e lo stoccaggio del biossido di carbonio;
 - (b) impiego di energia geotermica presso miniere di carbone abbandonate;
 - (c) impieghi non energetici e produzione di materie prime da rifiuti e residui provenienti da miniere di carbone precedentemente in esercizio o in fase di chiusura, valutando debitamente se il loro impatto sul clima, sull'ambiente e sulla salute sia ridotto al minimo e sia inferiore in confronto a soluzioni alternative;
 - (d) riadattamento di ex miniere di carbone e lignite, nonché di infrastrutture connesse al carbone, ivi compresi servizi di alimentazione elettrica, in linea con una transizione climaticamente neutra e rispettosa dell'ambiente;
 - (e) promozione dello sviluppo di programmi efficienti di riqualificazione e perfezionamento professionale della forza lavoro interessata dalla progressiva eliminazione del carbone, comprendente la ricerca in materia di formazione e riqualificazione della forza lavoro attualmente o precedentemente impiegata nel comparto del carbone.
2. Particolare attenzione deve essere prestata al consolidamento della leadership europea nella gestione della transizione di miniere di carbone precedentemente in esercizio e infrastrutture connesse al carbone, attraverso soluzioni tecnologiche e non tecnologiche, sostenendo inoltre il trasferimento tecnologico e non tecnologico. Le attività di ricerca con questi obiettivi presentano vantaggi climatici e ambientali tangibili, in linea con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.";

(3) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

Migliorare la salute e la sicurezza

Anche le questioni inerenti alla sicurezza nelle miniere di carbone in fase di chiusura e in quelle precedentemente in esercizio, al fine di migliorare le condizioni di lavoro e gli aspetti

relativi a salute e sicurezza sul lavoro, nonché le questioni ambientali nocive per la salute sono tenute in considerazione nei progetti concernenti le attività di cui agli articoli 4 e 6.

I progetti di ricerca si concentrano sulle malattie legate alle attività minerarie, al fine di migliorare la salute delle persone residenti in regioni carbonifere in transizione, oltre a garantire misure protettive durante la chiusura di miniere e nelle miniere precedentemente in esercizio.";

(4) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

Ridurre al minimo l'impatto ambientale delle miniere di carbone in transizione

1. I progetti di ricerca sono intesi a ridurre al minimo gli effetti che le miniere di carbone in fase di chiusura e le miniere precedentemente in esercizio hanno sull'atmosfera, sull'acqua e sui suoli. La ricerca è intesa a preservare e ripristinare le risorse naturali per le generazioni future e a minimizzare l'impatto ambientale delle miniere di carbone in fase di chiusura e in quelle precedentemente in esercizio.
2. La preferenza è data a progetti che concernono uno o più dei seguenti temi:
 - (a) tecnologie nuove e perfezionate per evitare l'inquinamento ambientale, ivi comprese le fughe di metano, delle miniere di carbone in fase di chiusura, delle miniere precedentemente in esercizio e delle relative aree circostanti (tra l'altro atmosfera, territorio, suoli e acqua);
 - (b) la cattura, la prevenzione e la riduzione al minimo delle emissioni di gas a effetto serra, in particolare di metano, provenienti dai giacimenti di carbone in fase di chiusura;
 - (c) la gestione e il riutilizzo dei rifiuti minerari, delle ceneri volanti e dei prodotti di desolfurazione dalle miniere di carbone in fase di chiusura e dalle miniere di carbone precedentemente in esercizio nonché, eventualmente di altre forme di rifiuti;
 - (d) la sistemazione delle scorie di miniera e l'uso industriale dei residui della produzione e del consumo di carbone nelle regioni carbonifere in transizione;
 - (e) la protezione delle falde freatiche e la depurazione delle acque di drenaggio delle miniere;
 - (f) il ristabilimento della qualità ambientale di impianti vecchi o di impianti in fase di chiusura che usavano il carbone, nonché delle relative aree circostanti, in particolare acqua, territorio, suoli e biodiversità;
 - (g) la protezione degli impianti di superficie da fenomeni di subsidenza a breve e lungo termine.";
- (5) l'articolo 7 è soppresso.
- (6) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

Processi di fabbricazione dell'acciaio e di finitura innovativi, sostenibili e a basse emissioni

Le azioni di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) sono intese a sviluppare, dimostrare e perfezionare i processi di produzione dell'acciaio con emissioni di carbonio prossime allo zero, al fine di aumentare la qualità dei prodotti e la produttività. La riduzione sostanziale delle emissioni, del consumo di energia e dell'impronta di carbonio e di altri impatti ambientali, nonché la conservazione delle risorse costituiscono parte integrante delle attività perseguite. I progetti di ricerca riguardano uno o più dei seguenti settori:

- (a) processi e operazioni per la fabbricazione dell'acciaio e della ghisa nuovi, più efficaci, all'avanguardia, con emissioni di carbonio prossime allo zero, prestando particolare attenzione a evitare l'uso diretto del carbonio e/o impiegarlo in modo intelligente;
 - (b) l'ottimizzazione di processi siderurgici e della catena di lavorazione (comprendente la fabbricazione della ghisa e dell'acciaio, processi basati sulla fusione di rottami riciclati, metallurgia secondaria, operazioni di colata, laminazione, finitura e/o rivestimento) mediante strumentazione, rilevazione delle proprietà di prodotti intermedi e finali, modellizzazione, controllo e automazione (digitalizzazione inclusa), applicazione dei *big data* e/o dell'intelligenza artificiale e di qualsiasi altra tecnologia avanzata;
 - (c) integrazione dei processi siderurgici ed efficienza dei processi di produzione dell'acciaio con emissioni di carbonio prossime allo zero;
 - (d) manutenzione e affidabilità degli strumenti di produzione dell'acciaio;
 - (e) tecniche per aumentare la riciclabilità, riciclare e riutilizzare l'acciaio e sviluppare un'economia circolare;
 - (f) tecniche per aumentare l'efficienza energetica della produzione dell'acciaio mediante il recupero termico, la prevenzione delle perdite di energia, tecniche ibride di riscaldamento e soluzioni di gestione dell'energia;
 - (g) tecnologie e soluzioni innovative per processi di fabbricazione della ghisa e dell'acciaio che promuovono attività intersettoriali, progetti dimostrativi che integrano la produzione di energia a zero emissioni o contribuiscono a un'economia basata sull'idrogeno pulito.";
- (7) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Tipi di acciaio avanzati e loro applicazioni

Le iniziative di RST sono dirette al soddisfacimento delle esigenze dei consumatori, per sviluppare nuovi prodotti con emissioni di carbonio prossime allo zero, e alla creazione di nuove opportunità di mercato, riducendo nel contempo le emissioni e gli impatti ambientali. Nel contesto delle tecnologie di cui all'articolo 8, i progetti di ricerca devono riguardare uno o più dei seguenti settori, con l'obiettivo di approntare processi di produzione dell'acciaio con emissioni prossime allo zero nell'Unione:

- (a) nuovi tipi di acciaio avanzati;
 - (b) miglioramento delle proprietà dell'acciaio, ad esempio proprietà meccaniche e fisiche, idoneità per varie applicazioni e varie condizioni di lavoro;
 - (c) prolungamento della durata, in particolare migliorando la resistenza al calore, alla corrosione degli acciai e delle strutture di acciaio, alla fatica meccanica e termica e/o ad altri effetti di deterioramento;
 - (d) modelli di simulazione predittiva delle microstrutture, delle proprietà meccaniche e dei processi di produzione;
 - (e) tecnologie concernenti la lavorazione, la saldatura e la giunzione di acciaio e altri materiali;
 - (f) normalizzazione dei metodi di prova e di valutazione;
 - (g) acciai ad alte prestazioni per applicazioni come quelle per la mobilità, comprendenti la sostenibilità, metodi di progettazione ecocompatibile, l'installazione a posteriori, soluzioni leggere per la progettazione e/o la sicurezza.";
- (8) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

Conservazione delle risorse, protezione dell'ambiente ed economia circolare

La conservazione di risorse, la preservazione degli ecosistemi, la transizione verso un'economia circolare e gli aspetti di sicurezza costituiscono parte integrante delle azioni di RST, tanto per la produzione di acciaio quanto per il suo impiego. I progetti di ricerca riguardano uno o più dei seguenti settori:

- (a) tecniche di riciclo dell'acciaio dismesso e del sottoprodotto di varia provenienza e miglioramento della qualità del rottame di acciaio;
 - (b) trattamento dei rifiuti e recupero di materie prime secondarie di valore, comprese scorie, all'interno e all'esterno dell'acciaieria;
 - (c) controllo dell'inquinamento e protezione dell'ambiente sul posto di lavoro, nell'acciaieria e nelle vicinanze, emissioni gassose, solide o liquide, gestione delle acque, rumore, odori, polvere, ecc.;
 - (d) progettazione di tipi di acciaio e di strutture assemblate che facilitino il recupero agevole dell'acciaio a fini di riciclaggio o riutilizzo;
 - (e) uso di gas di processo ed eliminazione delle emissioni di gas di scarico derivanti dalla produzione di acciaio;
 - (f) valutazione del ciclo di vita e applicazione del concetto del ciclo di vita alla produzione e all'utilizzo dell'acciaio.";
- (9) è inserito il seguente nuovo articolo 10 bis:

"Articolo 10 bis

Gestione della forza lavoro e delle condizioni di lavoro

I progetti di ricerca riguardano uno o più dei seguenti settori:

- (a) sviluppo e diffusione di competenze per mantenere il passo con nuovi processi di produzione dell'acciaio con emissioni di carbonio prossime allo zero, quali la digitalizzazione, e rispecchiare il principio dell'apprendimento permanente;
 - (b) miglioramento delle condizioni di lavoro, anche per quanto riguarda la salute, la sicurezza e l'ergonomia sul posto di lavoro e nelle vicinanze.";
- (10) è inserito il seguente nuovo articolo 17 bis:

"Articolo 17 bis

Partenariati europei

1. È possibile attuare una parte del programma di ricerca per mezzo di partenariati europei co-programmati, istituiti nel rispetto delle norme stabilite dall'[articolo 8 e dall'allegato III del regolamento Orizzonte Europa].
2. Ai fini del presente articolo, per partenariato europeo co-programmato si intende un'iniziativa, organizzata con il tempestivo coinvolgimento degli Stati membri, in cui l'Unione e i partner privati e/o pubblici (quali l'industria, le università, gli istituti di ricerca, gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale o le organizzazioni della società civile, ivi comprese fondazioni e ONG), si impegnano a sostenere congiuntamente lo sviluppo e l'attuazione di un programma di attività di ricerca. I partenariati europei co-programmati sono istituiti in base a memorandum d'intesa e/o accordi contrattuali fra la Commissione e tali partner privati e/o pubblici, ove si precisano gli obiettivi del partenariato, i corrispondenti impegni relativi ai contributi finanziari e/o in natura dei partner, gli indicatori chiave di prestazione e d'impatto nonché i risultati da produrre. Fra questi si annoverano l'identificazione delle attività complementari di ricerca e innovazione attuate dai partner e dal programma di ricerca.
3. Nel quadro dei partenariati europei co-programmati, il programma di ricerca può fornire finanziamenti ad attività ammissibili ai sensi della presente sezione, nella forma prevista dall'articolo 30. Può inoltre fornire finanziamenti sotto forma di premi.";

(11) all'articolo 28, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Commissione decide in merito alla scelta dei progetti e allo stanziamento di fondi.";

(12) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

"Articolo 39

Nomina di esperti indipendenti e altamente qualificati

Le disposizioni di cui all'articolo 237 del regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio³ si applicano alla nomina degli esperti indipendenti e altamente qualificati prevista all'articolo 18, all'articolo 28, paragrafo 2, e all'articolo 38.

³ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).";

(13) all'articolo 41, le lettere a) e c) sono soppresse.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essa si applica a decorrere dalla data in cui si applica la decisione 2003/76/CE oppure, se posteriore, dal 1° gennaio 2021.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente